



**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E L'ESECUZIONE DELLE
ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 175 del 27 novembre 2024

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Campo di Applicazione

Art. 4 – Soggetti responsabili degli impianti termici

Art. 5 – Manutenzione e Controlli

Art. 6 – Controllo di Efficienza Energetica

Art. 7 – Catasto degli Impianti termici della Città Metropolitana di Napoli

Art. 8– Contributi a carico del responsabile dell'impianto termico

Art. 9– Modalità di riscossione dei contributi

Art. 10 – Bollino prepagato virtuale

Art. 11 – Accertamenti documentali: regolarizzazione tecnica, ispezione d'ufficio e responsabilità

Art. 12 – Ispezioni e modalità

Art. 13 – Addebito per ispezioni non effettuate

Art. 14 – Riscossione coattiva

Art. 15 – Sanzioni amministrative

Art. 16 – Medi impianti termici civili

Art. 17 – Norme di principio

Allegati:

Tabella 1 - Contributo Impianti Termici (autocertificazione/bollino)

Tabella 2 - Contributo Attività Ispettiva (C.A.I.)

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell'acqua calda sanitaria, rientranti nella competenza della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 412/93, del D.P.R. 551/99, del D.P.R. 380/01, del D. Lgs. 192/05, del D. Lgs. 152/06, del D.P.R. 74/2013, della Legge Regionale 39/2018, del D.P.R. 146/2018, del D. Lgs. 48/2020.
2. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione delle ispezioni volte a controllare lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell'acqua calda sanitaria, nonché i connessi accertamenti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

1. per "**Impianto termico**" ai sensi del D.Lgs. 192/2005: l'impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
2. per "**Impianto termico civile**" ai sensi del D.Lgs. 152/2006: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
3. per "**Medio impianto termico civile**" ai sensi del D.Lgs. 152/2006: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
4. per "**Generatore di calore**": la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
 - a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
 - b) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
 - c) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
5. per "**Macchina frigorifera**", nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
6. per "**Sottosistema di generazione**": l'apparecchio o l'insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
 - a) prodotto dalla combustione
 - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.);

- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
7. per “**Fluido Termovettore**”, il fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al confine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno;
 8. per “**Pompa di calore**”, " il dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
 9. per “**Edificio**”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
 10. per “**Servizi Energetici degli edifici**”, si intendono:
 - a) climatizzazione invernale: la fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) produzione di acqua calda sanitaria: la fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) climatizzazione estiva: la compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
 - e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo.
 11. per “**Responsabile dell'impianto termico**”, l'occupante a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
 12. per “**Ditta di Manutenzione**”, la Ditta abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo Economico 22 Gennaio 2008 n. 37, incaricata dal responsabile dell’impianto di svolgere le operazioni di installazione, controllo e manutenzione dell’impianto termico;
 13. per “**Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico**”, l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
 14. per “**Rapporto di controllo di efficienza energetica**” (RCEE) il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D.M. 10 febbraio 2014;
 15. per “**Ca.R.I.T.**”, il sistema informatico Regionale denominato Catasto Regionale degli Impianti Termici di cui all’art. 15 c. 2 della Legge Regionale 20 Novembre 2018 n. 39;
 16. per “**Catasto degli Impianti termici della Città Metropolitana di Napoli**”, il sistema informatico istituito dalla Città Metropolitana di Napoli, con cui vengono gestite tutte le attività connesse allo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, compreso il controllo, l’accertamento e l’ispezione ai sensi dell’art.15 c. 3 delle Legge Regionale 20 Novembre 2018 n. 39;
 17. per “**Bollino prepagato virtuale**”, il segno identificativo adottato dalla Città Metropolitana di

Napoli per validare e trasmettere i RCEE;

18. per “**Soggetto esecutore**” o “**Soggetto incaricato**”, la società incaricata dalla Città Metropolitana di Napoli, che dovrà soddisfare i requisiti minimi previsti nell’Allegato C del D.P.R. 74/2013, demandata dell’organizzazione di campagne informative (nel cui ambito predispone, produce e distribuisce il materiale informativo necessario), la pianificazione dei sopralluoghi, delle ispezioni e degli accertamenti documentali, dei controlli e dell’assistenza agli utenti ed alle ditte di manutenzione, l’aggiornamento costante del Catasto, uniformandosi al presente regolamento, nonché al Ca.R.I.T. non appena sarà attivato. Il nominativo del soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli sarà riportato sui manifesti informativi, sugli opuscoli, sulle documentazioni tecniche nonché sul sito internet della società incaricata e su quello istituzionale della Città Metropolitana di Napoli;
19. per “**Energia da fonti rinnovabili**”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
20. per “**stufa**”: l’apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all’aria dell’ambiente per scambio diretto;
21. per “**termocamino**”: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
22. per “**termostufa**”: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
23. per “**termoregolazione**”: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore;
24. per “**unità cogenerativa**”: l’unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
25. per “**teleriscaldamento**” o “**teleraffrescamento**”: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
26. per “**Ispettore**”, il personale del soggetto esecutore addetto ai sopralluoghi e alle ispezioni sugli impianti termici;
27. per “**Rapporto di Prova o rapporto di ispezione**”, il verbale conclusivo dell’ispezione o sopralluogo, redatto dall’Ispettore;
28. Per tutto quanto non espressamente definito nel presente articolo, si applicano:
 - a) ai fini del contenimento dei consumi di energia e dell’efficienza energetica, le definizioni contenute nell’art. 2 c. 1 e nell’allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
 - b) ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, per gli impianti termici civili, le definizioni contenute nell’art. 283 del D.lgs. 152/2006.
 - c) ogni altra normativa vigente e applicabile in materia.

Art. 3 – Campo di Applicazione

1. I controlli e le ispezioni vengono effettuate nei 77 comuni della provincia di Napoli con meno di 40.000 abitanti: Agerola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciiano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Cardito, Casamarciano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Melito di Napoli, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano D’Arco, Pompei, Procida, Qualiano,

Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Agello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Trecase, Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano, Volla. I Comuni non in elenco, per i quali si dovesse registrare una diminuzione della popolazione residente al di sotto dei 40 mila abitanti, saranno considerati inseriti automaticamente nell'elenco di competenza previa comunicazione della Città Metropolitana di Napoli al Comune in oggetto salvo attività analoghe già in corso. I Comuni in elenco, per i quali si dovesse registrare un incremento della popolazione residente al di sopra dei 40.000 mila abitanti, non saranno più soggetti a controllo di competenza a seguito dell'avvenuta comunicazione del Comune alla Città Metropolitana di Napoli.

2. Ai fini del contenimento dei consumi di energia e dell'efficienza energetica (D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013), sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli edifici di cui all'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, tenendo conto dei c. 3 bis- 3 bis.1 e 3 ter dell'art. 3 dello stesso D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
3. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
4. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
 - gli edifici residenziali monofamiliari;
 - le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
5. Gli impianti centralizzati dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli impianti installati in singole unità immobiliari aventi destinazione d'uso diverse da quelle indicate all'art. 2.6, sono assimilati agli impianti termici di climatizzazione quando hanno potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 Kw.
6. Ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore soglia ed inferiore a 3MW, si applicano inoltre le disposizioni di cui alla parte quinta del titolo II del D.lgs. 152/2006. Gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW sono invece sottoposti alle disposizioni di cui alla parte quinta del titolo I del D.Lgs. 152/06.

Art. 4 – Soggetti responsabili degli impianti termici

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è:
 - a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d'impianto termico autonomo;
 - b) l'amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;
 - c) il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - d) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico,

esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013 qualora sia stato formalmente delegato da uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b) e c).

2. Il terzo responsabile informa l'autorità competente della delega ricevuta entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica dell'allegato 12 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005 e del d.p.r. 74/2013.
3. La variazione del responsabile dell'impianto termico: il nuovo soggetto responsabile dell'impianto, il nuovo proprietario, il nuovo amministratore, il nuovo occupante, o il nuovo terzo responsabile, è comunicato all'Autorità competente, a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica degli allegati 11- 12 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005 e del d.p.r. 74/2013:
 - a) entro dieci giorni, se la modifica è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile, per gli impianti condominiali;
 - b) entro trenta giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo.
4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico di terzo responsabile, previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all'Autorità competente entro i successivi due giorni lavorativi, a cura di una delle parti, in conformità alla modulistica di cui al c. 2 del presente articolo.
5. Il responsabile dell'impianto si avvale di una ditta di manutenzione abilitata ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37, per eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all'articolo 5 ed i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 6, con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla legge e dal presente Regolamento.
6. L'installatore per impianti di nuova realizzazione ed il manutentore per quelli esistenti, di seguito definiti ditta di manutenzione, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare al responsabile dell'impianto in forma scritta e in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o mantenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono essere effettuate.
7. La ditta di manutenzione è tenuta ad effettuare, per conto del responsabile dell'impianto termico, il pagamento del Contributo Impianti Termici (C.I.T.) secondo quanto previsto dall'art. 9 c. 6.

Art. 5 – Manutenzione e Controlli

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 del d.p.r. 74/2013.
2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dalla ditta di manutenzione il libretto d'impianto, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014, n. 73784 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. In conformità all'art. 7 del d.p.r. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico, devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 ad esercitare l'attività per le specifiche lettera e voce di impianto. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere contenenti gas fluorurati ad effetto serra, devono essere eseguite, se sussistono i presupposti, da imprese con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
4. La ditta di manutenzione incaricata esegue le operazioni di cui al presente articolo secondo gli standard qualitativi di settore ed a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal presente Regolamento. Al termine di ciascun intervento, la ditta di manutenzione incaricata ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico in conformità all'Allegato A del d.p.r. 74/2013 e secondo la modulistica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014. Copia del rapporto è consegnata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto.
5. La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per cinque anni ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.

Art. 6 – Controllo di Efficienza Energetica

1. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo precedente ed è obbligatorio per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.
2. Gli impianti esclusi dall'ambito operativo del controllo di efficienza energetica sono individuati dall'art. 9 c. 2 della Legge Regionale.
3. Il controllo di efficienza energetica prevede la compilazione, in tutte le sue parti, dei modelli di Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica di cui al D.M.10 Febbraio 2014, di seguito RCEE, suddivisi per le tipologie di impianto previste nell'Allegato A) del d.p.r. 74/2013. La periodicità della trasmissione dei RCEE è indicata per tipologia di impianto, alimentazione e potenza termica ed è determinata con le cadenze annue riportate nella Tabella 1 allegata al presente regolamento. Le cadenze annue decorrono dalla data riportata sull'ultimo RCEE trasmesso all'autorità competente.
4. Le ditte di manutenzione autorizzate trasmettono telematicamente il RCEE, entro trenta giorni dalla data di effettuazione del controllo, al Catasto degli Impianti Termici della Città Metropolitana di Napoli. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del RCEE è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione del RCEE ed una copia della stessa è rilasciata dalla ditta di manutenzione al responsabile dell'impianto, il quale può verificare lo stato della procedura nonché la documentazione trasmessa mediante consultazione e accesso alla propria area personale presente nel Catasto. In caso di mancata trasmissione del RCEE entro il termine, l'Autorità competente ha la facoltà di applicare le misure di cui all'art. 10 c.7.
5. Per la validità della trasmissione di cui al c. precedente è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo relativo agli impianti termici (C.I.T.), come indicato all'articolo 8, in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dal presente Regolamento e dalla relativa Tabella 1 allegata.

6. Se la ditta di manutenzione trasmette al Catasto un RCEE da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso in cui la ditta di manutenzione riscontri e comunichi un'anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto potrebbe essere oggetto di visita ispettiva gratuita da parte dell'Autorità Competente. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 11 c. 4, l'ispezione è disposta a titolo oneroso.
7. Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
 - c) nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
8. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni indicate nel c. precedente, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica è eseguita con le scadenze annue di cui dalla Tabella 1 allegata al presente Regolamento.
9. Nel caso di impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell'impianto, compresa l'individuazione della figura del conduttore.
10. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013.
11. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
12. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
13. La ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l'Art. 7 c. 2 del D. Lgs. 192/05 è tenuta a redigere e sottoscrivere il RCEE. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 c. 6 del D. Lgs. 192/05, non inferiori a € 1.000 e non superiori ad € 6.000.
14. In assenza del RCEE le operazioni di controllo e manutenzione si considerano non effettuate e il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 c. 5 del D. Lgs.192/05, non inferiori a € 500 e non superiori ad € 3.000.

Art. 7 – Catasto degli Impianti termici della Città Metropolitana di Napoli

1. Ai sensi dell'art. 15 c. 2 della Legge Regionale 39/2018, La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o tramite una società in house, il Catasto Regionale degli Impianti Termici, denominato Ca.R.I.T..
2. Ai sensi dell'art. 15 c. 3 della Legge Regionale, la Città Metropolitana di Napoli ha istituito e attivato il Catasto degli Impianti termici della Città Metropolitana di Napoli, di seguito catasto degli impianti termici, finalizzato al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell'acqua calda sanitaria, alla gestione di

tutte le attività connesse circa lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti, compreso il controllo, l'accertamento e l'ispezione periodica, gestito ed aggiornato direttamente o dal soggetto incaricato. La Città Metropolitana di Napoli provvederà a trasmettere alla Regione Campania i documenti di cui alle disposizioni della Legge Regionale, mediante il Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) non appena sarà attivato.

3. Il catasto degli impianti termici è disponibile in ambiente web e raggiungibile attraverso:
 - a) l'indirizzo del portale stesso riportato nella pagina istituzionale dell'Ente, non appena sarà attivato;
 - b) la pagina istituzionale del soggetto incaricato;
 - c) la specifica pagina del portale istituzionale della Regione Campania, ove istituita.
4. All'atto del censimento ad ogni impianto viene attribuito, un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatico del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e tutte le comunicazioni relative all'impianto.
5. I codici impianto preesistenti al momento dell'attivazione del catasto informatizzato della Città Metropolitana di Napoli sono stati adeguati al format stabilito dal c. precedente.
6. Il Catasto, ai sensi dell'art. 15 c. 4 della Legge Regionale, contiene la seguente documentazione in formato digitale:
 - a) Schede identificative dell'impianto;
 - b) Libretto di impianto;
 - c) Rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE);
 - d) Rapporti di ispezione eseguiti dalla Autorità Competente;Il Catasto contiene anche, qualsiasi altra documentazione relativa agli impianti (ad esempio: nomina/revoca terzo responsabile, dichiarazione di disattivazione dell'impianto, rapporti e dichiarazioni di manutenzione e controllo).
7. Il Catasto consente la registrazione telematica dei dati impianto e dei relativi documenti, i quali sono visionabili dall'Autorità competente, dal soggetto incaricato, dalle ditte autorizzate e dal responsabile dell'impianto.
8. Gli operatori di cui all'art. 5 c. 1 della Legge Regionale, per quanto di competenza, provvederanno alla registrazione di quanto elencato di seguito:
 - i dati anagrafici del responsabile impianto e, ove presente, del titolare del contratto di fornitura del combustibile (nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, indirizzo mail e/o pec, ecc.);
 - i dati di ubicazione dell'impianto (indirizzo, civico, CAP, piano ed interno);
 - i dati catastali dell'impianto;
 - il PDR (Punto di Riconsegna - codice numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il gas viene consegnato al cliente finale, che non varia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta solo in caso di distribuzione di combustibile in rete);
 - il POD (Point of Delivery - codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale, che non varia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta oppure è ricavabile sul display del contatore).
9. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto, oltre a quanto inserito in fase di iniziale registrazione dell'impianto, vanno comunicati e/o trasmessi:
 - le variazioni circa il responsabile dell'impianto;
 - la nomina, revoca o decadenza del terzo responsabile;
 - i rapporti di controllo di efficienza energetica;

- la documentazione della avvenuta messa a norma in caso di ispezione con esito negativo;
 - i dati relativi agli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
 - i dati relativi alle forniture di combustibile.
10. Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ad uso degli impianti termici, ai sensi dell'art. 15 c. 10 della Legge Regionale, comunicano all'Autorità competente a mezzo di trasmissione telematica al catasto degli impianti termici: l'ubicazione, la tipologia dell'impianto e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di mancata trasmissione dei suddetti dati l'Autorità competente, al fine di aggiornare la banca dati, potrà sollecitarne la trasmissione.
11. Il responsabile impianto, utilizzando codice fiscale e codice impianto, dalla pagina web del Catasto degli impianti termici può accedere alla propria area personale per visualizzare lo stato del proprio impianto, delle pratiche registrate e procedere alla stampa di alcuni documenti quali il libretto di impianto, i RCEE trasmessi dal manutentore/installatore e i rapporti di ispezione.
12. Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato.
13. Gli operatori per cui è prevista la possibilità di trasmettere e/o caricare documentazione sul portale del Catasto, sono responsabili secondo le normative vigenti di quanto ivi dichiarato.
14. Nel catasto degli impianti termici, è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, c. 2 quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8– Contributi a carico del responsabile dell'impianto termico

1. Ai sensi dell'art. 17 c. 1 della Legge Regionale 39/2018, per i costi di adeguamento e gestione del catasto degli impianti termici, di effettuazione delle ispezioni, di accertamento dei rapporti di controllo ed efficienza energetica e di tutte le necessarie attività correlate alla gestione del servizio di controllo impianti termici, è prevista la corresponsione di contributi a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.
2. A tal fine, ai sensi della Legge Regionale, è istituito:
 - a) il Contributo Impianti Termici (C.I.T.) applicato agli impianti per i quali il RCEE è trasmesso all'Autorità Competente o soggetto esecutore nei termini prescritti;
 - b) il Contributo Attività Ispettiva (C.A.I.), applicato dall'Autorità Competente o soggetto esecutore agli impianti termici oggetto d'ispezione onerosa.
3. Il Contributo Impianti Termici ed il Contributo Attività Ispettiva sono riscossi dalla Città Metropolitana di Napoli o dal soggetto incaricato, rispettando le modalità di riscossione del presente Regolamento. Le quote del C.I.T. e del C.A.I. a carico di ciascun responsabile d'impianto sono indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento.
4. Con cadenza annuale e non appena sarà attivato dalla Regione Campania il Ca.R.I.T., l'Autorità territorialmente Competente trasferirà alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi di adeguamento e gestione delle attività di coordinamento del Ca.R.I.T. e dei correlati servizi.
5. Con l'attivazione del Ca.R.I.T. di cui all'art. 17 della Legge Regionale, saranno previste le forme di sgravio o di esenzione di cui al c. 6 del medesimo articolo.

Art. 9– Modalità di riscossione dei contributi

1. Ai sensi dell'articolo 17 c. 3 della legge Regionale, la Città Metropolitana di Napoli disciplina le modalità di riscossione dei contributi e determina le quote a carico di ciascun responsabile di impianto in misura sufficiente ad assicurare la copertura dei costi.
2. L'ammontare di C.I.T. e C.A.I. dovuti per tipologia di impianto, alimentazione e potenza termica sono riportati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento.
3. Il Contributo Impianti Termici (C.I.T.) è versato per il tramite di una ditta di manutenzione alla Città Metropolitana di Napoli esclusivamente mediante bollino prepagato virtuale.
4. Il Contributo Attività Ispettiva (C.A.I.) è versato alla Città Metropolitana di Napoli esclusivamente mediante il pagamento dell'avviso PagoPa allegato all'avviso di ispezione.
5. La ditta di manutenzione registrata al catasto degli impianti termici e autorizzata all'acquisto ed al rilascio dei bollini prepagati virtuali, al fine di poter effettuare il pagamento del C.I.T., dispone di un proprio "portafoglio elettronico" che prepara, mediante versamenti in favore della Città Metropolitana di Napoli in qualità di Autorità competente.
6. L'operatore della ditta di manutenzione incaricata dal responsabile dell'impianto provvede a redigere un RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) e lo trasmette al Catasto degli impianti termici con le scadenze annue riportate nella tabella 1. Per la validità della trasmissione del RCEE è necessario aver provveduto al versamento del C.I.T., che avviene mediante associazione all'RCEE del bollino prepagato virtuale.
7. Il Contributo Impianti Termici (C.I.T.) è dovuto ogni qual volta sia necessario provvedere alla trasmissione di un nuovo RCEE, secondo le scadenze annue indicate nella Tabella 1. Il contributo impianti termici (C.I.T.) non è dovuto in caso di regolarizzazione tecnica.
8. Il Contributo Attività Ispettiva (C.A.I.) è dovuto per ogni avviso di ispezione a titolo oneroso.
9. Il Contributo Attività Ispettiva (C.A.I.) non è dovuto soltanto in caso di ispezione a titolo gratuito. L'ispezione è a titolo gratuito, se è stato trasmesso valido RCEE al Catasto degli impianti termici con le scadenze annue previste dalla Tabella 1 allegata al presente Regolamento.
10. Nel caso di errato versamento di un contributo potrà essere presentata formale richiesta di rimborso alla Città Metropolitana di Napoli, indicando la motivazione, le generalità del richiedente, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, le specifiche dell'impianto termico e un codice IBAN per l'accredito dell'importo da restituire in seguito all'approvazione della richiesta.

Art. 10 – Bollino prepagato virtuale

1. Il Bollino prepagato virtuale è il segno identificativo adottato dalla Città Metropolitana di Napoli per validare la trasmissione dei RCEE al Catasto degli Impianti Termici dalle ditte di manutenzione autorizzate all'acquisto ed al rilascio dei bollini e iscritte negli elenchi delle ditte autorizzate tenuti dalla Città Metropolitana di Napoli.
2. Tale segno identificativo riporta un codice progressivo che identifica in maniera univoca il RCEE cui è collegato e costituisce l'unico strumento per il pagamento del C.I.T.. Le scadenze annue e gli importi dei bollini sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento.
3. Le ditte di manutenzione abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 richiedono l'autorizzazione all'acquisto ed al rilascio dei bollini prepagati virtuali e l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate alla Città Metropolitana di Napoli mediante presentazione di apposita domanda.

4. In seguito al rilascio del provvedimento autorizzatorio, le ditte di manutenzione acquistano i bollini prepagati virtuali esclusivamente tramite il Catasto degli impianti termici della Città Metropolitana di Napoli secondo le modalità ivi previste al fine di effettuare i pagamenti del C.I.T.. Le ditte autorizzate si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui al disciplinare di autorizzazione all'acquisto ed al rilascio dei bollini prepagati virtuali, allegato alla domanda di autorizzazione all'acquisto ed al rilascio dei bollini prepagati virtuali e di iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate, nonché le disposizioni del presente Regolamento e della legge. Gli elenchi delle ditte autorizzate, sono consultabili sul sito internet della Città Metropolitana di Napoli e del soggetto incaricato.
5. Il bollino prepagato virtuale attesta l'avvenuto pagamento del contributo di impianti termici di cui all'art. 8 c. 2 lett. a (C.I.T.) e costituisce condizione di validità della trasmissione del RCEE come previsto dall'art. 6 c. 5.
6. Il bollino è esente da IVA ai sensi dell'Art.4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicitario istituzionale).
7. La Città Metropolitana di Napoli ha la facoltà di sospendere per un minimo di trenta e un massimo di sessanta giorni l'iscrizione della ditta dal Catasto degli Impianti Termici e/o di revocare l'autorizzazione all'acquisto dei bollini virtuali e/o annullarla in caso di accertata violazione delle disposizioni di legge, del presente Regolamento e del disciplinare di autorizzazione all'acquisto ed al rilascio dei bollini prepagati virtuali e di iscrizione nelle apposite liste, con conseguente cancellazione della stessa dall'elenco delle ditte autorizzate.

Art. 11 – Accertamenti documentali: regolarizzazione tecnica, ispezione d'ufficio e responsabilità

1. Qualora il RCEE, in fase di accertamento da parte del soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, risultasse mendace, o i dati in esso contenuti tecnicamente incongruenti o incompleti, il soggetto incaricato potrà convocare ovvero contattare ovvero chiedere per iscritto alla ditta di manutenzione di integrare la documentazione prodotta entro 90 giorni dalla data della comunicazione dell'anomalia riscontrata.
2. Se viceversa l'impianto non risultasse in regola per cause documentate imputabili al responsabile dell'impianto, lo stesso dovrà trasmettere al soggetto incaricato entro 90 giorni e nei modi previsti dall'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione attestante la messa in regola delle anomalie riscontrate.
3. La produzione della documentazione tecnica integrativa prevista dai cc. precedenti non deve essere accompagnata dal versamento di un nuovo Contributo Impianti Termici (C.I.T.).
4. Trascorso il termine di 90 giorni previsto per la messa in regola dell'impianto o del RCEE senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, l'impianto termico verrà sottoposto a ispezione d'ufficio a titolo oneroso. Ai sensi dell'Art.15 c. 5 e 6 del D. Lgs. 192/05, si potrà provvedere ad emettere sanzione amministrativa nei confronti rispettivamente del responsabile dell'impianto e della ditta di manutenzione, nonché a darne comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Nel caso in cui l'accertamento documentale rilevi una presunta grave anomalia che possa pregiudicare la sicurezza per le persone, gli animali e le cose, verranno informate le autorità competenti in materia di incolumità e igiene pubblica.

Art. 12 – Ispezioni e modalità

1. Sono soggetti ad ispezione gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
3. Come previsto dall'Art. 9 c. 9 del D.P.R. 74/2013, le ispezioni devono essere programmate in base ai criteri e priorità ivi indicati.
4. Nel caso di ispezione di un impianto per cui risulti pervenuto regolare e valido RCEE al Catasto degli impianti termici, si applica l'art. 9 c.9.
5. Il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli provvederà ad inviare al responsabile dell'impianto, mediante raccomandata A/R e con preavviso di almeno 15 giorni, un avviso di ispezione in cui è indicato:
 - a. data e ora dell'ispezione;
 - b. Informazione che il pagamento del contributo per l'attività ispettiva (C.A.I.) deve essere effettuato entro la data prevista per la visita ispettiva, mediante pagamento dell'avviso PagoPA allegato all'avviso di ispezione;
 - c. Informazione che, qualora il pagamento non avvenga nel termine di scadenza indicato precedentemente, il responsabile dell'impianto potrà provvedere entro i successivi 90 giorni ma con pagamento maggiorato degli interessi di mora;
 - d. Informazione che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, la Città Metropolitana di Napoli provvederà alla riscossione coattiva del contributo, con aggravio di interessi e dei costi di notifica.
6. Il personale del soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli addetto alle ispezioni, di seguito ispettore, ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di documento di identità.
7. I risultati delle ispezioni, sono riportati su apposito Rapporto di Prova, predisposto e approntato dal soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, redatto in triplice copia, sottoscritto dal personale preposto all'ispezione che se ne assume la responsabilità, e ove possibile, dal responsabile dell'impianto per ricevuta. Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire le proprie generalità (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza) al fine della completa compilazione del rapporto.
8. Una copia del rapporto di prova è rilasciata al responsabile dell'impianto e dovrà essere allegata al libretto di impianto di cui al D.M. 10 febbraio 2014. La copia rilasciata al responsabile dell'impianto costituisce documento valido per comprovare l'avvenuta ispezione e non sopperisce in alcun modo agli obblighi di controllo e manutenzione.
9. Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie il cui accertamento è di specifica competenza della Città Metropolitana di Napoli (mancata manutenzione o carenze manutentive, rendimento di combustione inferiore al limite, indice di Bacharach e/o monossido di carbonio oltre il limite di Legge, ed in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare l'analisi di combustione e il relativo calcolo del rendimento di combustione), l'ispettore segnalerà sul rapporto che entro il periodo di gg. 90 il responsabile dell'impianto dovrà provvedere alla rimozione delle anomalie riscontrate e comunicare con Raccomandata A/R o via PEC al soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica regolarmente sottoscritta per responsabilità dalla ditta di manutenzione.
10. Nel caso di cui al c. precedente non è dovuto il contributo impianti termici (C.I.T.) e la ditta di manutenzione incaricata dovrà trasmettere al catasto degli impianti termici la documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione.
11. Allo scadere dei 90 gg. di cui al c. 9 del presente articolo, se il responsabile dell'impianto non ha provveduto a comunicare la regolarizzazione dell'impianto, può incorrere nelle sanzioni previste dall'Art. 15 c. 5 del D. Lgs. 192/05. È fatto salvo dall'applicazione del presente punto

il caso di cui all'art. 6 c. 11, per il quale resta fermo il termine ivi indicato.

12. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto e la ditta di manutenzione, abbiano prodotto documentazione tecnica che il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli valuti non idonea, incompleta od insufficiente, si provvederà ad una nuova ispezione dell'impianto a titolo oneroso. La Ditta di manutenzione incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall'Art.15 c. 6 del D. Lgs. 192/05 e ne verrà data comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
13. Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie che pregiudicano la sicurezza del responsabile dell'impianto o la pubblica incolumità, sarà informata l'autorità pubblica competente.
14. Ai sensi dell'art. 288 c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10 c. 5 della Legge Regionale, i controlli sugli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore soglia, relativi al rispetto degli articoli 285 e 286 del D.Lgs. 152/2006, sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e del D.P.R. 74/2013 avvalendosi degli organismi ivi previsti e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 13 – Addebito per ispezioni non effettuate

1. Il responsabile dell'impianto nei seguenti casi:
 1. Indisponibilità per la data e/o per l'ora prevista per il controllo;
 2. Impianto per cui è già stato regolarmente trasmesso l'RCEE, anche sotto altro nominativo, prima del ricevimento dell'avviso di ispezione e nel rispetto delle scadenze annue di cui alla Tabella 1 e delle modalità di trasmissione;
 3. Impianto dismesso o inesistente;
2. è tenuto a contattare il soggetto incaricato entro il termine di sette giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento dell'avviso di ispezione per richiedere, nel caso di cui al c. 1 n.1, di concordare una nuova data e/o un diverso orario per l'ispezione, nei casi di cui al c. 1 n. 2 e n. 3 per chiedere l'annullamento del controllo, allegando alla stessa l'RCEE con il relativo bollino prepagato virtuale nel caso di cui al c. 1 n. 2, ovvero nel caso di cui al c. 1 n. 3, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 D.P.R.445/2000), attestante la dismissione o l'inesistenza dell'impianto e copia del documento di riconoscimento. Nel caso di cui al c. 1 n. 2, l'ispezione può comunque essere effettuata a titolo gratuito se risulta validamente trasmesso l'RCEE nel rispetto delle scadenze annue di cui alla tabella 1.
3. Le comunicazioni di cui all'art. 13 c. 1 devono essere inviate al soggetto incaricato nel termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento dell'avviso di ispezione ed a mezzo raccomandata A/R o PEC agli indirizzi forniti nello stesso avviso. Nel caso in cui venga concordata una nuova data e/o un diverso orario per l'ispezione, il responsabile dell'impianto è tenuto al pagamento di un unico contributo attività ispettiva (C.A.I.).
4. Nel caso di cui al c. 1 n. 1 del presente articolo, qualora il soggetto non ne dia comunicazione entro il termine previsto, ovvero in caso di rifiuto o assenza, sarà comunque addebitato il contributo previsto all'art. 8 (C.A.I.).
5. Nei casi di cui al c. 1 n. 3 del presente articolo, se il responsabile dell'impianto non ha provveduto a contattare il soggetto incaricato nel termine perentorio suindicato per richiedere l'annullamento del controllo, sarà soggetto al pagamento della tariffa di rimborso parziale delle spese per mancato controllo che ammonta a € 20,00 per utenze assimilabili a quelle di abitazioni unifamiliari, ed a € 60,00 per tutte le altre utenze.
6. In caso di rifiuto o assenza del responsabile dell'impianto o di un suo delegato al momento della visita ispettiva, sarà comunque addebitato il costo del contributo attività ispettiva (C.A.I.) e sarà riprogrammata una nuova ispezione a titolo oneroso.
7. In caso di reiterato rifiuto o assenza al momento della visita ispettiva, oltre all'addebito cumulativo dei contributi di attività ispettiva (C.A.I.), nel caso di impianti alimentati a gas di

rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal c. 6 dell'Art.16 del D. Lgs. 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell'impianto, verrà informata l'autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.

8. L'ispettore al termine del controllo o in caso di mancato controllo per assenza o rifiuto del Responsabile dell'impianto redige apposito "Rapporto di prova".
9. La competente Direzione della Città Metropolitana di Napoli si riserva di controllare, con la collaborazione del Corpo di Polizia Metropolitana e di altro personale competente, gli impianti per i quali sono state effettuate dichiarazioni di inesistenza dell'impianto e/o di dismissione, nonché gli impianti per i quali è stato riscontrato il reiterato rifiuto e assenza del responsabile dell'impianto. Le dichiarazioni false e mendaci, così come tutti i comportamenti non leciti, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria competente.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Entro la data fissata per l'ispezione il responsabile dell'impianto è tenuto al pagamento del contributo attività ispettiva (C.A.I.). In caso di ritardo, il pagamento del C.A.I. può essere effettuato entro i successivi 90 giorni decorrenti dal termine di scadenza, ma con pagamento degli interessi di mora. In caso di omesso pagamento del C.A.I., gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento esecutivo. Gli interessi di mora di cui al presente punto, sono calcolati al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.
2. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni senza che sia effettuato il pagamento, il soggetto incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli provvederà a trasmettere alla competente Direzione della Città Metropolitana di Napoli l'elenco dei soggetti inadempienti e la relativa documentazione al fine di procedere all'accertamento delle somme da riscuotere.
3. L'accertamento delle somme da riscuotere coattivamente avviene mediante l'avviso di accertamento di cui all'art. 1 c. 792 della Legge n. 160/2019.
4. Gli ulteriori interessi di mora e le spese esecutive, nel caso di affidamento dell'attività di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono calcolati ai sensi dell'art. 1 c. 792 lett. i) della legge n. 160/2019 così come modificato dalla legge n. 234/2021.
5. Ai sensi dell'art. 1 c. 792 della Legge 160/2019, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente.
6. Ai fini della riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate, si applica altresì, la disciplina contenuta nel Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal c. 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. I costi e le spese relative agli atti presupposti, connessi e consequenziali alla procedura di riscossione coattiva sono posti a carico del debitore e sono determinati nella misura prevista dal D.M. 14 Aprile 2023.

Art. 15 – Sanzioni amministrative

1. In assenza della comunicazione di avvenuta regolarizzazione delle anomalie riscontrate sull'impianto nei termini di cui all'art. 11, le stesse si intenderanno non regolarizzate. Pertanto, la Città Metropolitana di Napoli provvederà all'accertamento e alle contestazioni delle violazioni, riscontrate in sede di ispezione, con le modalità e i termini indicati all'Art.14 c. 2 della L. 689/81.
2. Contestualmente l'amministrazione potrà procedere – ove possibile e ritenuto opportuno – alla

richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal c. 6 dell'Art.16 del D. Lgs. 164/00.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/01 e dal D. Lgs. 192/05 si applicano le norme e i principi generali di cui al Capo I della L.689/81.
4. I destinatari della contestazione, ai sensi dell'Art.16 della stessa L. 689/81, possono provvedere al pagamento, nei confronti dell'Ente erogatore della sanzione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro il termine di 60 gg. dalla notifica di contestazione. Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione.
5. Il responsabile dell'impianto che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 c. 1 del D. Lgs. 192/05, incorre nelle sanzioni secondo i seguenti livelli di gravità (dal I al III in ordine crescente):
 - a. anomalie tecnico-documentali (mancanza del libretto di impianto e/o incompletezza dei dati, mancanza dei rapporti di ispezione tecnica previsti dalla normativa) – livello I
 - b. mancata o incompleta manutenzione dell'impianto, impossibilità ad effettuare l'analisi dei fumi e calcolare il rendimento – livello II
 - c. superamento dei limiti previsti per il monossido di carbonio e per l'indice di Bacharach, rendimento inferiore a quanto previsto per Legge – livello III.
6. Il manutentore che non ottemperi a quanto previsto all'Art.7 c. 2 del D. Lgs. 192/05 incorre nelle sanzioni previste all'Art. 15 c. 6 del medesimo decreto.
7. Entro il termine di 30 gg. dalla data della notifica della contestazione, gli interessati possono far pervenire alla Città Metropolitana di Napoli scritti difensivi corredati della documentazione utile a contestare la sanzione, nonché richiedere audizione personale.

Art. 16 – Medi impianti termici civili

1. Ai sensi dell'art. 284 c. 2 bis del D.Lgs. 152/2006, i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al c. 2-quater del D.Lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 284 c. 2 ter del D.Lgs. 152/2006, i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al c. 2-quater entro il 1° gennaio 2029.
3. Ai sensi dell'art. 284 c. 2 quater del D.Lgs. 152/2006, è tenuto presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai cc. 2-bis e 2-ter dell'art. 284 del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.
4. Non sono considerati medi impianti termici civili, gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e uguale o superiore a 3 MW.

Art. 17 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge regionali e statali.
2. Le modifiche normative successivamente intervenute si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il "*Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.*" approvato con deliberazione del C.M n. 109 del 7/07/2021".

Art. 18 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale, sezione Regolamenti, oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'albo pretorio.

Tabella 1 - Contributo Impianti Termici (autocertificazione/bollino)

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica P (kW)	Cadenza Controlli (anni)	Contributo Impianto Termico C.I.T./ Bollino (€)
Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Combustibile liquido o solido	$10 < P < 35$	2	13,00
		$35 \leq P < 100$	2	36,00
		$100 \leq P < 350$	1	36,00
		$P \geq 350$	1	72,00
	Gas, Metano o GPL	$10 < P < 35$	4 (dal controllo di prima accensione)	26,00
			2 (per i successivi controlli)	13,00
		$35 \leq P < 100$	4 (dal controllo di prima accensione)	72,00
			2 (per i successivi controlli)	36,00
		$100 \leq P < 350$	2	72,00
		$P \geq 350$	2	144,00

Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 35	4	30,00
		35 ≤ P < 100	4	48,00
		100 ≤ P < 350	2	46,00
		P ≥ 350	2	66,00
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	12 < P < 35	4	30,00
		35 ≤ P < 100	4	48,00
		100 ≤ P < 350	4	92,00
		P ≥ 350	4	132,00
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	12 < P < 35	2	15,00
		35 ≤ P < 100	2	24,00
		100 ≤ P < 350	2	46,00
		P ≥ 350	2	66,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	10 < P < 50	4	36,00 *
		P ≥ 50	4	72,00**
Impianti Cogenerativi (Potenza termica in Pel ***)	Microgenerazione	Pel < 50	4	36,00
	Unità Cogenerative	50 ≤ Pel < 150	2	36,00
		Pel ≥ 150	2	90,00

* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

** Oltre i 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

*** Pel potenza elettrica nominale

Tabella 2 - Contributo Attività Ispettiva (C.A.I.)

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica P (kW)	Contributo Attività Ispettiva CAI (€)
Impianti termici con generatore di calore a fiamma	Combustibile gassoso, liquido o solido	10 < P < 35	80,00
		35 ≤ P < 100	140,00
		100 ≤ P < 350	200,00
		P ≥ 350	250,00
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico, macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta, pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico, pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	12 < P < 35	80,00
		35 ≤ P < 100	140,00
		100 ≤ P < 350	200,00
		P ≥ 350	250,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	10 < P < 50	120,00*
		P ≥ 50	180,00**

Impianti Cogenerativi (Potenza termica Pel ***)	Microgenerazione, Unità Cogenerative	Pel < 50	160,00
		$50 \leq \text{Pel} < 150$	200,00
		Pel ≥ 150	300,00

* Fino a 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

** Oltre i 100 mq di superficie utile ex Allegato A del D. Lgs. 192/2005

*** Pel potenza elettrica nominale in kW